



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 dicembre 2020  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2020/0360(COD)**

---

---

**14088/20  
ADD 1**

**ENER 499  
TRANS 606  
RELEX 1013  
ECOFIN 1156  
ENV 810  
CODEC 1355  
IA 115**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	15 dicembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 824 final Annexes 1 to 6
Oggetto:	ALLEGATI della Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 824 final Annexes 1 to 6.

---

All: COM(2020) 824 final Annexes 1 to 6



Bruxelles, 15.12.2020  
COM(2020) 824 final

ANNEXES 1 to 6

**ALLEGATI**

**della**

**Proposta di  
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il  
regolamento (UE) n. 347/2013**

{SEC(2020) 431 final} - {SWD(2020) 346 final} - {SWD(2020) 347 final}

## ALLEGATO I

### **CORRIDOI E AREE PRIORITARI DELL'INFRASTRUTTURA ENERGETICA**

#### **1. CORRIDOI PRIORITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA**

1) Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell'Europa occidentale ("NSI West Electricity"): interconnessioni tra gli Stati membri della regione e con l'area del Mediterraneo, compresa la penisola iberica, segnatamente per integrare l'energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabili e rafforzare le infrastrutture di rete interne al fine di promuovere l'integrazione del mercato nella regione.

Stati membri interessati: Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Malta, Portogallo e Spagna.

2) Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale ("NSI East Electricity"): interconnessioni e linee interne nelle direzioni nord-sud ed est-ovest per completare il mercato interno e integrare la produzione a partire da fonti di energia rinnovabili.

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Croazia, Cipro, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

3) Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico per l'energia elettrica (*Baltic Energy Market Interconnection Plan* – "BEMIP energia elettrica"): interconnessioni tra gli Stati membri e linee interne nella regione del Baltico per promuovere l'integrazione del mercato, integrando al contempo quote crescenti di energie rinnovabili nella regione.

Stati membri interessati: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia.

#### **2. CORRIDOI PRIORITARI DI RETI OFFSHORE**

4) Rete offshore nei mari del Nord (*Northern Seas offshore grid*, "NSOG"): sviluppo della rete elettrica offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar del Nord, nel Mare d'Irlanda, nella Manica e nelle acque confinanti per trasportare energia elettrica dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio e per aumentare lo scambio di energia elettrica transfrontaliero.

Stati membri interessati: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia.

5) Piano di interconnessione del mercato energetico offshore del Baltico (*Baltic Energy Market Interconnection Plan* – "BEMIP offshore"): sviluppo della rete elettrica offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar Baltico e nelle acque confinanti per trasportare energia elettrica dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio e per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia elettrica.

Stati membri interessati: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia.

6) Rete offshore dell'Europa sud-orientale: sviluppo della rete elettrica offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle acque confinanti per trasportare energia elettrica dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio e per aumentare lo scambio di energia elettrica transfrontaliero.

Stati membri interessati: Bulgaria, Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Romania, Slovenia e Spagna.

7) Rete offshore dell'Europa sud-occidentale: sviluppo della rete elettrica offshore integrata e relativi interconnettori nelle acque dell'Oceano Atlantico settentrionale per trasportare energia elettrica dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio e per aumentare lo scambio di energia elettrica transfrontaliero.

Stati membri interessati: Francia, Irlanda, Portogallo e Spagna.

### **3. CORRIDOI PRIORITARI PER L'IDROGENO E GLI ELETTROLIZZATORI**

8) Interconnessioni di idrogeno nell'Europa occidentale ("HI West"): infrastrutture per l'idrogeno che consentano di costituire una dorsale integrata dell'idrogeno che colleghi i paesi della regione per soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il trasporto dell'idrogeno a livello dell'UE.

Elettrolizzatori: sostenere la diffusione di applicazioni che convertono l'energia elettrica in gas volte a consentire la riduzione dei gas a effetto serra e a contribuire al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema e all'integrazione dei sistemi energetici intelligenti. Stati membri interessati: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.

9) Interconnessioni di idrogeno nell'Europa centro-orientale e sud-orientale ("HI East"): infrastrutture per l'idrogeno che consentano di costituire una dorsale integrata dell'idrogeno che colleghi i paesi della regione per soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il trasporto dell'idrogeno a livello dell'UE.

Elettrolizzatori: sostenere la diffusione di applicazioni che convertono l'energia elettrica in gas volte a consentire la riduzione dei gas a effetto serra e a contribuire al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema e all'integrazione dei sistemi energetici intelligenti. Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Croazia, Cipro, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

10) Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico nell'idrogeno ("BEMIP idrogeno"): infrastrutture per l'idrogeno che consentano di costituire una dorsale integrata dell'idrogeno che colleghi i paesi della regione per soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il trasporto dell'idrogeno a livello dell'UE.

Elettrolizzatori: sostenere la diffusione di applicazioni che convertono l'energia elettrica in gas volte a consentire la riduzione dei gas a effetto serra e a contribuire al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema e all'integrazione dei sistemi energetici intelligenti. Stati membri interessati: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia.

### **4. AREE TEMATICHE PRIORITARIE**

11) Diffusione delle reti elettriche intelligenti: adozione delle tecnologie di rete intelligenti nell'intero territorio dell'Unione europea per integrare in maniera efficiente il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati alla rete elettrica, in particolare la produzione di grandi quantità di energia elettrica a partire da fonti di energia rinnovabili o distribuite e la modulazione della domanda da parte dei consumatori.

Stati membri interessati: tutti.

12) Rete transfrontaliera per il trasporto di diossido di carbonio: sviluppo di un'infrastruttura di trasporto del diossido di carbonio tra gli Stati membri e con i paesi terzi confinanti in vista della realizzazione della cattura e dello stoccaggio del diossido di carbonio.

Stati membri interessati: tutti.

13) Reti del gas intelligenti: adozione di tecnologie per le reti del gas intelligenti in tutta l'Unione per integrare efficacemente nella rete del gas una pluralità di fonti di gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio, sostenere l'adozione di soluzioni innovative per la gestione della rete e facilitare l'integrazione intelligente nel settore dell'energia e la modulazione della domanda da parte dei consumatori.

Stati membri interessati: tutti.

## ALLEGATO II

### **CATEGORIE DI INFRASTRUTTURE ENERGETICHE**

Le categorie di infrastrutture energetiche da sviluppare al fine di attuare le priorità relative alle infrastrutture energetiche elencate nell'allegato I sono:

1) relativamente all'energia elettrica:

- a) linee di trasmissione aeree ad alta tensione, purché siano progettate per una tensione pari o superiore a 220 kV, e cavi di trasmissione sotterranei o sottomarini, purché siano progettati per una tensione pari o superiore a 150 kV;
- b) impianti di stoccaggio di energia elettrica utilizzati per immagazzinare energia elettrica in maniera permanente o temporanea in un'infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a 110 kV;
- c) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui alle lettere a) e b) per operare in maniera sicura ed efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni;
- d) sistemi e componenti che integrano le TIC, attraverso piattaforme digitali operative, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori sia a livello di trasmissione che di distribuzione a media tensione, intesi a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato;
- e) qualsiasi attrezzatura o installazione che rientri nella categoria di cui alla lettera a) avente doppia funzionalità: l'interconnessione e la trasmissione di energia elettrica da fonti rinnovabili offshore dai siti di produzione offshore verso due o più paesi, nonché qualsiasi attrezzatura o installazione offshore adiacente essenziale per operare in modo sicuro, sicuro ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo, e le sottostazioni necessarie se garantiscono anche l'interoperabilità tecnologica, compresa la compatibilità tra le diverse tecnologie ("reti offshore per l'energia rinnovabile").

2) relativamente alle reti del gas intelligenti:

- a) una delle seguenti attrezzature o installazioni volti a consentire e facilitare l'integrazione nella rete di gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio (compreso il biometano o l'idrogeno): sistemi e componenti digitali che integrano le TIC, i sistemi di controllo e le tecnologie dei sensori per consentire il monitoraggio interattivo e intelligente, la misurazione, il controllo di qualità e la gestione della produzione, trasmissione, distribuzione e consumo del gas all'interno di una rete del gas. Inoltre, tali progetti possono comprendere anche attrezzature che consentano l'inversione dei flussi dalla distribuzione al livello di trasmissione e i relativi necessari aggiornamenti della rete esistente.

### 3) relativamente all'idrogeno:

- a) le condotte di trasmissione per il trasporto dell'idrogeno, che consentano l'accesso a più utenti della rete su base trasparente e non discriminatoria, costituite principalmente da condotte ad alta pressione, escluse le condotte utilizzate per la distribuzione locale di idrogeno;
- b) impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di idrogeno ad alta pressione di cui alla lettera a);
- c) impianti di ricezione, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per l'idrogeno liquefatto o l'idrogeno incorporato in altre sostanze chimiche finalizzati all'iniezione di idrogeno nella rete;
- d) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per predisporre la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione.

Gli attivi elencati alle lettere a), b), c) e d) possono essere attivi di nuova costruzione o convertiti all'idrogeno a partire da impianti dedicati per il gas naturale o una combinazione dei due casi.

### 4) relativamente agli impianti per elettrolizzatori:

- a) elettrolizzatori che: i) hanno una capacità minima di 100 MW, ii) la cui produzione rispetta l'obbligo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita del 70 % rispetto a un combustibile fossile di riferimento pari a 94 g CO<sub>2</sub>e/MJ, come stabilito all'articolo 25, paragrafo 2, e all'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita è calcolata applicando la metodologia di cui all'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 o, in alternativa, la norma ISO 14067 o ISO 14064-1. Le riduzioni quantificate delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita sono verificate in conformità dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001, ove applicabile, oppure da parte di terzi indipendenti, e iii) hanno anche una funzione attinente alla rete;
- b) relative attrezzature.

### 5) relativamente al diossido di carbonio:

- a) condotte dedicate, diverse dalla rete di condotte a monte utilizzate per trasportare il diossido di carbonio antropogenico da più fonti, a esempio installazioni industriali (comprese le centrali elettriche) che producono diossido di carbonio attraverso la combustione o altre reazioni chimiche che comportano composti contenenti carbonio fossile o non fossile, ai fini dello stoccaggio geologico permanente del diossido di carbonio ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

<sup>2</sup> GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

- b) impianti per la liquefazione e lo stoccaggio intermedio di diossido di carbonio in vista del suo ulteriore trasporto. Non comprendono l'infrastruttura all'interno di una formazione geologica usata per lo stoccaggio geologico permanente del diossido di carbonio ai sensi della direttiva 2009/31/CE e gli impianti associati di superficie e di iniezione;
- c) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per il funzionamento corretto, sicuro ed efficiente del sistema in questione, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo.



## ALLEGATO III

### ***ELENCHI REGIONALI DI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE***

#### **1. NORME PER I GRUPPI**

1) Per le infrastrutture energetiche di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione, ciascun gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolamentazione, dei gestori dei sistemi di trasmissione, nonché della Commissione, dell'Agenzia e, a seconda dei casi, della REGST dell'energia elettrica o della REGST del gas.

Per le altre categorie di infrastrutture energetiche, ciascun gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, dei promotori del progetto interessati da ciascuna delle pertinenti priorità indicate nell'allegato I e della Commissione.

2) A seconda del numero di progetti candidati all'elenco dell'Unione, dei divari infrastrutturali regionali e degli sviluppi del mercato, i gruppi e gli organi decisionali dei gruppi possono suddividersi, fondersi o riunirsi in configurazioni diverse, se necessario, per discutere questioni comuni a tutti i gruppi o riguardanti unicamente determinate regioni, quali ad esempio problemi legati alla coerenza transregionale o al numero di progetti proposti e inclusi nei progetti di elenchi regionali che rischiano di diventare ingestibili.

3) Ciascun gruppo organizza il proprio lavoro in linea con le attività di cooperazione regionale conformemente all'articolo 61 della direttiva (UE) 2019/944, all'articolo 7 della direttiva 2009/73/CE, all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 2019/943 e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009 e di altre strutture per la cooperazione regionale esistenti.

4) Ciascun gruppo invita, se del caso ai fini dell'attuazione della priorità pertinente indicata nell'allegato I, i promotori di un progetto potenzialmente ammissibile alla selezione come progetto di interesse comune nonché i rappresentanti delle amministrazioni nazionali, delle autorità di regolamentazione e dei gestori dei sistemi di trasmissione di paesi terzi. La decisione di invitare rappresentanti di paesi terzi è basata sul consenso.

5) Ciascun gruppo consulta le organizzazioni che rappresentano i pertinenti portatori di interessi e, se lo ritiene opportuno, i portatori di interessi stessi, inclusi i produttori, i gestori dei sistemi di distribuzione, i fornitori, i consumatori e le organizzazioni per la protezione dell'ambiente. Il gruppo può organizzare udienze o consultazioni laddove pertinente ai fini dell'esecuzione dei compiti a esso spettanti.

6) Per quanto riguarda le riunioni dei gruppi, la Commissione pubblica, su una piattaforma accessibile ai portatori di interessi, il regolamento interno, un elenco aggiornato delle organizzazioni aderenti, informazioni periodicamente aggiornate sull'andamento dei lavori, gli ordini del giorno delle riunioni e i verbali delle riunioni, se disponibili. Le deliberazioni degli organi decisionali dei gruppi e la graduatoria dei progetti a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, sono riservate.

7) La Commissione, l'Agenzia e i gruppi si adoperano per garantire la coerenza tra i diversi gruppi. A tale scopo la Commissione e l'Agenzia garantiscono, se del caso, lo scambio di informazioni tra i gruppi interessati per tutti i lavori che rappresentano un interesse interregionale.

8) La partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione e dell'Agenzia ai gruppi non pregiudica il conseguimento degli obiettivi e l'osservanza degli obblighi loro imposti dal presente regolamento o dagli articoli 58, 59 e 60 della direttiva (UE) 2019/944 e dagli articoli 40 e 41 della direttiva 2009/73/CE oppure dal regolamento (UE) 2019/942.

## 2. PROCEDURA DI DEFINIZIONE DEGLI ELENCHI REGIONALI

1) I promotori di un progetto potenzialmente ammissibile alla selezione in quanto progetto di interesse comune che desiderano ottenere il corrispondente status presentano al gruppo una domanda per la selezione del progetto come progetto di interesse comune comprensiva di:

- (a) una valutazione del o dei loro progetti riguardo al contributo all'attuazione delle priorità enunciate nell'allegato I;
- (b) un'analisi riguardante il soddisfacimento dei criteri pertinenti di cui all'articolo 4;
- (c) per i progetti che hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente, un'analisi dei costi-benefici specifici del progetto basata sulle metodologie elaborate dalla REGST dell'energia elettrica e dalla REGST del gas a norma dell'articolo 11;
- (d) qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione del progetto.

2) Tutti i destinatari tutelano la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

3) I progetti di interesse comune proposti per la trasmissione e lo stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c) ed e), sono progetti che rientrano nel più recente piano decennale di sviluppo della rete per l'energia elettrica a livello dell'Unione, elaborato dalla REGST dell'energia elettrica a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2019/943. I progetti di interesse comune proposti per la trasmissione e lo stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettera e), sono progetti che derivano dal piano di sviluppo della rete offshore integrata di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e sono coerenti con tale piano.

4) Dal 1° gennaio 2024 i progetti di interesse comune proposti per l'idrogeno che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 3), sono progetti che rientrano nel più recente piano decennale di sviluppo della rete per il gas a livello dell'Unione, elaborato dalla REGST del gas a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009.

5) Entro il 30 giugno 2022 e successivamente, per ciascun piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas emanano orientamenti aggiornati per l'inclusione dei progetti nei rispettivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, di cui ai punti 3) e 4), al fine di garantire la parità di trattamento e la trasparenza della procedura. Per tutti i progetti inclusi nell'elenco unionale dei progetti di interesse comune in vigore all'epoca, gli orientamenti definiscono una procedura semplificata di inclusione nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione mediante inclusione automatica, tenendo conto della documentazione e dei dati già presentati nel corso delle precedenti procedure di definizione dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, a condizione che le informazioni ivi contenute siano tuttora valide.

La REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas si consultano con la Commissione e l'Agenzia in merito alle rispettive bozze di orientamenti per l'inclusione dei progetti nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione e tengono debitamente conto delle raccomandazioni formulate dalla Commissione e dall'Agenzia prima della pubblicazione degli orientamenti definitivi.

6) I progetti proposti riguardanti il trasporto di diossido di carbonio che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 5), vengono presentati come parte di un piano, elaborato da almeno due Stati membri, per lo sviluppo delle infrastrutture per lo stoccaggio e il trasporto di diossido di carbonio a livello transfrontaliero, e vengono presentati alla Commissione da parte degli Stati membri o delle entità designate da tali Stati membri.

7) Per i progetti proposti che rientrano nelle loro competenze, le autorità nazionali di regolamentazione e, se necessario, l'Agenzia, ove possibile nel contesto della cooperazione regionale a norma dell'articolo 61 della direttiva (UE) 2019/944 e dell'articolo 7 della direttiva 2009/73/CE, verificano che i criteri e la metodologia basata sull'analisi dei costi-benefici siano applicati in maniera coerente e ne valutano la rilevanza transfrontaliera per poi presentare la loro valutazione al gruppo.

8) Per tutti gli altri progetti proposti, la Commissione valuta l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4. La Commissione tiene altresì conto della possibilità di una futura estensione per includere altri Stati membri. La Commissione presenta la sua valutazione al gruppo.

9) I singoli Stati membri possono presentare al gruppo un parere per esprimere le loro preoccupazioni in relazione a progetti proposti che, pur non riguardando il loro territorio, possono potenzialmente avere un impatto positivo netto oppure ripercussioni significative ad esempio sull'ambiente o sul funzionamento delle infrastrutture energetiche all'interno del loro territorio.

10) L'organo decisionale del gruppo esamina, su richiesta di uno Stato membro del gruppo, i fondati motivi addotti da uno Stato membro a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, per rifiutare l'approvazione di un progetto di interesse comune riguardante il suo territorio.

11) Il gruppo si riunisce per esaminare e classificare i progetti proposti tenendo conto della valutazione delle autorità nazionali di regolamentazione oppure della valutazione della Commissione per i progetti che non rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione.

12) I progetti di elenchi regionali di progetti proposti che rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione elaborati dai gruppi sono presentati all'Agenzia, unitamente agli eventuali pareri di cui al punto 9, sei mesi prima della data di adozione dell'elenco dell'Unione. I progetti di elenchi regionali e i pareri acclusi sono valutati dall'Agenzia entro tre mesi dalla data di ricezione. L'Agenzia fornisce un parere sui progetti di elenchi regionali riguardante, in particolare, la coerenza nell'applicazione dei criteri e nell'analisi dei costi-benefici tra le varie regioni. Il parere dell'Agenzia è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/942.

13) Entro un mese dalla data di ricezione del parere dell'Agenzia, l'organo decisionale di ciascun gruppo adotta il proprio elenco regionale definitivo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sulla base della proposta dei gruppi e tenendo conto del parere dell'Agenzia nonché della valutazione delle autorità nazionali di regolamentazione presentata a norma del punto 7, oppure della valutazione proposta dalla Commissione a norma del punto 8 per progetti che non rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione. I gruppi presentano gli elenchi regionali definitivi alla Commissione, unitamente agli eventuali pareri di cui al punto 9.

14) Laddove, sulla base degli elenchi regionali ricevuti e tenuto conto del parere dell'Agenzia, il numero complessivo di progetti di interesse comune proposti da inserire nell'elenco dell'Unione risulti superiore al quantitativo gestibile, la Commissione valuta l'opportunità, previa consultazione dei singoli gruppi interessati, di non includere nell'elenco dell'Unione i progetti che occupano gli ultimi posti nella classificazione realizzata dal gruppo di riferimento a norma dell'articolo 4, paragrafo 5.

## ALLEGATO IV

### ***NORME E INDICATORI RELATIVI AI CRITERI PER I PROGETTI DI INTERESSE COMUNE E PER I PROGETTI DI INTERESSE RECIPROCO***

1) Un progetto con un significativo impatto transfrontaliero è un progetto realizzato sul territorio di uno Stato membro, che soddisfa le seguenti condizioni:

a) per la trasmissione di energia elettrica, il progetto incrementa la capacità di trasferimento della rete oppure la capacità disponibile per i flussi commerciali, al confine di tale Stato membro con uno o più altri Stati membri, con conseguente aumento della capacità di trasferimento della rete transfrontaliera, al confine di tale Stato membro con uno o più altri Stati membri, di almeno 500 MW rispetto alla situazione senza messa in servizio del progetto;

b) per lo stoccaggio di energia elettrica, il progetto fornisce una capacità installata di almeno 225 MW ed è caratterizzato da una capacità di stoccaggio che consente una produzione annuale netta di elettricità di almeno 250 GWh/anno;

c) per le reti intelligenti dell'energia elettrica, il progetto è concepito per attrezzature e installazioni ad alta e media tensione. Coinvolge i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione o i gestori dei sistemi di distribuzione di almeno due Stati membri. I gestori dei sistemi di distribuzione possono essere coinvolti solo con il sostegno dei gestori dei sistemi di trasmissione, di almeno due Stati membri, che siano strettamente associati al progetto e garantiscano l'interoperabilità. Un progetto riguarda almeno 50 000 utenti, generatori, consumatori o prosumatori di energia elettrica in un'area di consumo di almeno 300 GWh/anno, di cui almeno il 20 % proviene da risorse rinnovabili variabili;

d) per il trasporto dell'idrogeno, il progetto consente il trasporto dell'idrogeno attraverso le frontiere degli Stati membri interessati o aumenta la capacità di trasporto transfrontaliero dell'idrogeno esistente a un confine tra due Stati membri di almeno il 10 % rispetto alla situazione precedente alla messa in servizio del progetto, e il progetto dimostra in modo sufficiente che si tratta di una parte essenziale di una rete transfrontaliera di idrogeno pianificata e fornisce prove sufficienti dei piani esistenti e della cooperazione con i paesi vicini e i gestori delle reti;

e) per gli impianti di stoccaggio o di ricezione dell'idrogeno di cui all'allegato II, punto 3), il progetto mira a rifornire direttamente o indirettamente almeno due Stati membri;

f) per gli elettrolizzatori, il progetto fornisce almeno 100 MW di capacità installata e apporta benefici diretti o indiretti ad almeno due Stati membri;

g) per le reti del gas intelligenti, il progetto coinvolge i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione o i gestori dei sistemi di distribuzione di almeno due Stati membri. I gestori dei sistemi di distribuzione possono essere coinvolti solo con il sostegno dei gestori dei sistemi di trasporto, di almeno due Stati membri, che siano strettamente associati al progetto e garantiscano l'interoperabilità.

2) Un progetto di interesse reciproco con un significativo impatto transfrontaliero è un progetto che soddisfa le seguenti condizioni:

h) per i progetti di interesse reciproco della categoria di cui all'allegato II, punto 1), lettere a) ed e), il progetto aumenta la capacità di trasferimento della rete, o la capacità disponibile per i flussi commerciali, alla frontiera di tale Stato membro con uno o più paesi terzi e apporta vantaggi significativi, in base ai criteri specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ad almeno due Stati membri. Il calcolo dei benefici per gli Stati membri è effettuato e pubblicato dal REGST dell'energia elettrica nel quadro del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione;

i) per i progetti di interesse reciproco nella categoria di cui all'allegato II, punto 3), il progetto relativo all'idrogeno consente il trasporto dell'idrogeno attraverso il confine di uno Stato membro con uno o più paesi terzi e dimostra di apportare benefici significativi, in base ai criteri specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ad almeno due Stati membri. Il calcolo dei benefici per gli Stati membri è effettuato e pubblicato dalla REGST del gas nel quadro del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione;

j) per i progetti di interesse reciproco della categoria di cui all'allegato II, punto 5), il progetto può essere utilizzato per il trasporto di diossido di carbonio di origine antropica da parte di almeno due Stati membri e di un paese terzo.

3) Per quanto riguarda i progetti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettera a), b), c) ed e), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel seguente modo:

a) l'integrazione nel mercato, la concorrenza e la flessibilità del sistema vengono misurate in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell'energia elettrica a livello dell'Unione, in particolare:

i) calcolando, per i progetti transfrontalieri, l'impatto sulla capacità di trasferimento della rete in entrambe le direzioni di flusso, misurata in termini di quantità di energia (in megawatt), e il contributo dei progetti stessi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di interconnessione minima pari al 15 %, per progetti con un forte impatto transfrontaliero, l'effetto sulla capacità di trasferimento della rete alle frontiere tra gli Stati membri interessati, tra gli Stati membri pertinenti e i paesi terzi oppure all'interno degli Stati membri pertinenti, nonché sul bilanciamento tra domanda-offerta e sulle operazioni di rete negli Stati membri pertinenti;

ii) valutando l'impatto, per la zona di analisi definita all'allegato V, in termini di costi di produzione e trasmissione dell'energia a livello di sistema e di evoluzione nonché di convergenza dei prezzi di mercato secondo diversi scenari di pianificazione, in particolare prendendo in considerazione le variazioni verificatesi nell'ordine di merito;

b) la trasmissione dell'energia rinnovabile verso i principali centri di consumo e i siti di stoccaggio misurata in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell'energia elettrica disponibile, in particolare:

i) per la trasmissione di energia elettrica, confrontando la quantità di capacità di produzione a partire da fonti di energia rinnovabili (per tecnologia, in megawatt) collegata e trasmessa grazie al progetto, con la quantità di capacità

di produzione totale pianificata a partire da detti tipi di fonti di energia rinnovabili nello Stato membro interessato nel 2030 secondo i piani d'azione nazionali per l'energia e il clima presentati da Stati membri in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>;

ii) per lo stoccaggio di energia elettrica, confrontando la nuova capacità fornita dal progetto con la capacità totale esistente per la stessa tecnologia di stoccaggio nella zona di analisi di cui all'allegato V;

c) la sicurezza dell'approvvigionamento, l'interoperabilità e il funzionamento sicuro del sistema misurati in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione nel settore dell'energia elettrica disponibile, valutando in particolare l'impatto del progetto sulla previsione di perdita di carico per la zona di analisi di cui all'allegato V, in termini di adeguatezza della produzione e della trasmissione per una serie di periodi di carico caratteristici, tenendo conto dei cambiamenti attesi negli eventi climatici estremi e il loro effetto sulla resilienza dell'infrastruttura. Se dal caso viene quantificato l'impatto del progetto sull'indipendenza e l'affidabilità dei controlli sul funzionamento e i servizi del sistema.

4) Per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 1), lettera d), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel seguente modo:

- a) Livello di sostenibilità : Questo criterio è misurato valutando la portata della capacità delle reti di collegare e trasportare l'energia da fonti rinnovabili variabili.
- b) Sicurezza dell'approvvigionamento : Questo criterio è misurato in base al livello di perdite nelle reti di distribuzione e/o di trasmissione, alla percentuale di utilizzo (ossia carico medio) dei componenti della rete elettrica, alla disponibilità di componenti della rete (relativi alla manutenzione programmata e non programmata) e al suo impatto sulle prestazioni della rete, alla durata e alla frequenza delle interruzioni, comprese le perturbazioni legate al clima.
- c) Integrazione del mercato : Questo criterio è misurato valutando l'adozione di soluzioni innovative nella gestione e nell'interconnessione del sistema, nonché il livello di integrazione di altri settori e l'agevolazione di nuovi modelli commerciali e strutture di mercato.

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

- d) Sicurezza della rete, flessibilità e qualità dell'approvvigionamento : Questo criterio è misurato valutando l'approccio innovativo alla flessibilità del sistema, alla cibersicurezza, all'efficiente operabilità tra gestori dei sistemi di trasmissione e gestori dei sistemi di distribuzione, la capacità di includere la modulazione dal lato della domanda, lo stoccaggio, le misure di efficienza energetica, l'uso efficiente in termini di costi degli strumenti digitali e delle TIC a fini di monitoraggio e controllo, la stabilità del sistema elettrico e le prestazioni di qualità della tensione.

5) Per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 3), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel seguente modo:

- a) sostenibilità, misurata come contributo di un progetto: alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in diverse applicazioni finali, quali l'industria o i trasporti; alla flessibilità e alle opzioni di stoccaggio stagionale per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; o all'integrazione dell'idrogeno rinnovabile;
- b) integrazione e interoperabilità del mercato, misurate calcolando il valore aggiunto del progetto per l'integrazione delle aree di mercato e la convergenza dei prezzi, la flessibilità generale del sistema;
- c) sicurezza dell'approvvigionamento e flessibilità, misurate calcolando il valore aggiuntivo del progetto in termini di resilienza, diversità e flessibilità dell'approvvigionamento di idrogeno;
- d) concorrenza, misurata in base al contributo del progetto alla diversificazione dell'offerta, compresa l'agevolazione dell'accesso alle fonti locali di approvvigionamento di idrogeno.

6) Per quanto riguarda i progetti relativi alle reti del gas intelligenti che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 2), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel seguente modo:

- a) livello di sostenibilità, misurato valutando la quota di gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio integrati nella rete del gas, la relativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra verso la decarbonizzazione totale del sistema e l'individuazione adeguata delle perdite;
- b) qualità e sicurezza dell'approvvigionamento, misurate valutando il rapporto tra approvvigionamento di gas disponibile in modo affidabile e domanda di picco, la quota delle importazioni sostituita da gas locali rinnovabili e a basso tenore di carbonio, la stabilità del funzionamento del sistema, la durata e la frequenza delle interruzioni per cliente;
- c) agevolazione dell'integrazione del settore dell'energia intelligente, misurata valutando i risparmi di costi realizzabili nei settori e nei sistemi energetici connessi, quali il sistema di energia elettrica e termica, i trasporti e l'industria.

7) Per quanto riguarda i progetti di elettrolizzatori che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 4), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel seguente modo:

a) sostenibilità, misurata valutando la quota di idrogeno o idrogeno rinnovabile che soddisfa i criteri di cui all'allegato II, punto 4), lettera a), punto ii), integrata nella rete, e la corrispondente riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

b) sicurezza dell'approvvigionamento, misurata valutando il suo contributo alla sicurezza, alla stabilità e all'efficienza del funzionamento della rete, anche attraverso la valutazione dell'evitata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

c) agevolazione dell'integrazione del settore dell'energia intelligente, misurata valutando i risparmi di costi generati nei settori e nei sistemi energetici connessi, quali le reti di gas, idrogeno, energia elettrica e di distribuzione di calore, i trasporti e l'industria così come il volume generato dalla modulazione dal lato della domanda.



## ALLEGATO V

### *ANALISI DEI COSTI-BENEFICI A LIVELLO DI SISTEMA ENERGETICO*

La metodologia per un'analisi armonizzata dei costi-benefici a livello di sistema energetico per i progetti di interesse comune soddisfa i seguenti principi:

- 1) l'ambito per l'analisi di un singolo progetto riguarderà tutti gli Stati membri e i paesi terzi sul cui territorio è ubicato il progetto stesso, tutti gli Stati membri limitrofi e tutti gli altri Stati membri sui quali il progetto avrà un impatto significativo. A tal fine, la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas cooperano con tutti i pertinenti gestori di sistema nei paesi terzi interessati;
- 2) ogni analisi dei costi-benefici comprende analisi della sensibilità relative alla serie di dati iniziali, alla data di messa in servizio dei diversi progetti nella stessa area di analisi e ad altri parametri pertinenti;
- 3) definisce l'analisi da eseguire, in base alla pertinente serie di dati multisettoriali di input, determinando gli impatti in caso di realizzazione e di non realizzazione di ciascun progetto;
- 4) fornisce orientamenti per lo sviluppo e l'uso della modellizzazione della rete e del mercato necessaria per l'analisi dei costi-benefici. La modellizzazione consente una valutazione completa delle ripercussioni economiche, compresa l'integrazione del mercato, della sicurezza dell'approvvigionamento e la concorrenza, le conseguenze sociali, ambientali e climatiche, compreso a livello intersettoriale. La metodologia include informazioni dettagliate su perché, che cosa e come è calcolato ciascuno dei benefici e dei costi;
- 5) include e spiega in che modo il principio dell'efficienza energetica al primo posto è attuato in tutte le fasi dei piani decennali di sviluppo della rete;
- 6) assicura l'individuazione degli Stati membri su cui il progetto ha effetti positivi netti (beneficiari) e degli Stati membri su cui il progetto ha un effetto negativo netto (sostenitori dei costi);
- 7) come minimo, prende in considerazione: la spesa in conto capitale, le spese operative e i costi di manutenzione durante l'intero processo di valutazione del progetto nonché i costi di smantellamento e di gestione dei rifiuti, qualora pertinenti. La metodologia fornisce indicazioni sui tassi di attualizzazione, la durata della valutazione e il valore residuo da utilizzare per i calcoli dei costi e dei benefici;
- 8) assicura che le misure di adattamento ai cambiamenti climatici adottate per ciascun progetto siano valutate e riflettano il costo delle emissioni di gas a effetto serra in modo coerente con le altre politiche dell'Unione.

## ALLEGATO VI

### ***ORIENTAMENTI PER LA TRASPARENZA E LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO***

1) Il manuale delle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, riporta almeno:

- a) precisazioni sui pertinenti atti legislativi su cui si basano le decisioni e i pareri per i diversi tipi di progetti rilevanti di interesse comune, compresa la normativa in materia ambientale;
- b) l'elenco delle decisioni e dei pareri pertinenti che devono essere ottenuti;
- c) i nomi e le informazioni di contatto dell'autorità competente, di altre autorità e dei principali portatori di interessi;
- d) il flusso di lavoro, che descrive ogni fase del procedimento, compresi un calendario indicativo e in sintesi, il processo decisionale per i diversi tipi di progetti rilevanti di interesse comune;
- e) informazioni sull'ambito di applicazione, sulla struttura e sul livello di dettaglio dei documenti da presentare insieme alla domanda di decisioni, compresa una lista di controllo;
- f) le fasi e i mezzi di partecipazione del pubblico al procedimento;
- g) le modalità con cui l'autorità competente, le altre autorità interessate e il promotore del progetto dimostrano che i pareri espressi nella consultazione pubblica sono stati presi in considerazione, ad esempio indicando le modifiche apportate all'ubicazione e alla concezione del progetto o giustificando i motivi per cui tali pareri non sono stati presi in considerazione;
- h) nella misura del possibile, le traduzioni del suo contenuto in tutte le lingue degli Stati membri confinanti da realizzarsi di concerto con i rispettivi Stati membri limitrofi.

2) il calendario dettagliato di cui all'articolo 10, paragrafo 5, lettera b), specifica almeno quanto segue:

- a) le decisioni e i pareri che devono essere ottenuti;
- b) le autorità, i portatori di interessi e il pubblico potenzialmente coinvolti;
- c) le singole fasi della procedura e la relativa durata;
- d) le tappe principali e le rispettive scadenze da rispettare in vista della decisione globale da adottare;
- e) le risorse pianificate dalle autorità e l'eventuale fabbisogno di risorse aggiuntive.

3) Fatti salvi gli obblighi di consultazione pubblica stabiliti dal diritto ambientale, per aumentare la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio delle autorizzazioni e garantire preventivamente l'informazione del pubblico e un dialogo con lo stesso è necessario applicare i seguenti principi:

- a) i portatori di interessi, coinvolti in un progetto di interesse comune, comprese le autorità nazionali, regionali e locali interessate, i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, vengono ampiamente informati e consultati in una fase precoce, quando le eventuali preoccupazioni del pubblico possono ancora essere

prese in considerazione, in maniera aperta e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità competente sostiene attivamente le attività intraprese dal promotore del progetto;

b) le autorità competenti assicurano che le procedure di consultazione pubblica per i progetti di interesse comune siano, ove possibile, raggruppate, comprese le consultazioni pubbliche già stabilite dal diritto ambientale. Ogni consultazione pubblica riguarda tutti i temi relativi alla fase specifica della procedura, mentre un tema relativo a una fase particolare della procedura sarà trattato in un'unica consultazione pubblica; tuttavia, una singola consultazione pubblica può avvenire in più di un'area geografica. I temi trattati da una consultazione pubblica sono indicati chiaramente nella notifica della consultazione pubblica stessa;

c) le osservazioni e le obiezioni sono ammesse soltanto dall'inizio della consultazione pubblica fino alla scadenza del termine.

4) Il concetto di «partecipazione» del pubblico comprende almeno le informazioni su:

a) i portatori di interessi coinvolti e interpellati;

b) le misure previste, incluse le date e i luoghi indicativi proposti per lo svolgimento delle apposite riunioni;

c) la tempistica;

d) le risorse umane destinate ai singoli compiti.

5) Nell'ambito della consultazione pubblica da svolgere prima della presentazione del fascicolo della domanda, i portatori di interessi devono almeno:

a) pubblicare un opuscolo informativo non più lungo di 15 pagine, che fornisca, in modo chiaro e conciso, una panoramica della descrizione, della finalità e del calendario preliminare delle fasi di sviluppo del progetto, del piano nazionale di sviluppo della rete, delle rotte alternative considerate, dei tipi e delle caratteristiche dei potenziali impatti, anche transfrontalieri, e delle eventuali misure di mitigazione, che sarà pubblicato prima dell'avvio della consultazione; L'opuscolo informativo elenca inoltre gli indirizzi web del sito web del progetto di interesse comune di cui all'articolo 9, paragrafo 7, della piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 23 e del manuale delle procedure di cui al punto 1);

b) pubblicare le informazioni relative alla consultazione sul sito web del progetto di interesse comune di cui all'articolo 9, paragrafo 7, sulle bacheche degli uffici delle amministrazioni locali e almeno in due organi di informazione locali;

c) invitare in forma scritta i pertinenti portatori di interessi, associazioni, organizzazioni e gruppi coinvolti ad apposite riunioni dedicate alla trattazione delle questioni fonte di preoccupazione.

6) il sito web del progetto di cui all'articolo 9, paragrafo 7, lettera b), pubblica almeno le seguenti informazioni:

a) la data in cui il sito web del progetto è stato aggiornato per l'ultima volta;

b) le traduzioni del suo contenuto in tutte le lingue degli Stati membri interessati dal progetto o sui quali il progetto ha un impatto transfrontaliero significativo conformemente all'allegato IV, al punto 1);

c) l'opuscolo informativo di cui al punto 5), aggiornato con gli ultimi dati relativi al progetto;

- d) una sintesi non tecnica e periodicamente aggiornata sull'attuale stato di avanzamento del progetto, comprese informazioni geografiche, che indichi chiaramente, in caso di aggiornamenti, le modifiche apportate alle versioni precedenti;
- e) il piano di attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, aggiornato con i dati più recenti relativi al progetto;
- f) i fondi assegnati ed erogati dall'Unione per il progetto;
- g) la pianificazione del progetto e della consultazione pubblica, con la chiara indicazione delle date e dei luoghi per le consultazioni e le audizioni pubbliche nonché i temi previsti per queste ultime;
- h) le informazioni di contatto da utilizzare per ottenere ulteriori informazioni o documenti;
- i) le informazioni di contatto da utilizzare per trasmettere osservazioni e obiezioni durante le consultazioni pubbliche.